

STATUTO

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di fondazioni, è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE VILLA MARAINI ETS", di seguito indicata anche come "Fondazione", precedentemente denominata "FONDAZIONE VILLA MARAINI - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o per brevità "FONDAZIONE VILLA MARAINI - ONLUS".

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione della Fondazione. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Fondazione diventerà quindi "FONDAZIONE VILLA MARAINI ETS" oppure "FONDAZIONE VILLA MARAINI Ente del Terzo Settore".

La Fondazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il funzionamento della "FONDAZIONE VILLA MARAINI ETS" [Ente del Terzo Settore] è retto dalle seguenti norme:

- 1) La SEDE è in Roma presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana (via Bernardino Ramazzini, 31), con ambito territoriale della sua azione estesa a tutto il territorio nazionale.
- 2) La NATURA GIURIDICA è quella di "Soggetto di Diritto Privato", che intende operare fornito della "Personalità Giuridica".
- 3) Lo SCOPO, esclusivamente altruistico, di pubblica utilità ed interesse sociale, consiste in prestazioni sanitarie e socio-sanitarie (come più articolatamente specificato nell'atto costitutivo) nel seguente oggetto: "intervento preventivo, terapeutico, riabilitativo nella patologia da marginalità e da disadattamento con particolare riguardo alle tossicomanie ed alle malattie mentali, è esclusa ogni diversa attività che non sia direttamente connessa.

La Fondazione, a questo fine, opera quale organo cui l'Associazione della Croce Rossa Italiana affida lo svolgimento di attività in materia di droghe e dipendenze patologiche, sia livello nazionale che internazionale, nel pieno rispetto delle proprie finalità statutarie e nella stretta osservanza dei Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità, Universalità.

La Fondazione, quale organo operativo e strategico della Associazione della Croce Rossa Italiana, in conformità con gli obiettivi statutari generali dell'Associazione, contribuisce a prevenire ed alleviare la sofferenza umana in maniera imparziale, senza distinzione alcuna, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace. In particolare, nell'ambito e nel rispetto degli obiettivi specifici della Associazione della Croce Rossa Italiana, contribuisce a realizzare attività di promozione della salute, prevenzione e cura di malattie, nell'ambito del contrasto alle droghe e alle dipendenze patologiche.

In virtù del partenariato internazionale vigente sull'abuso di sostanze "*The Partnership on Substance Abuse*", siglato nel 2012 tra la Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI), la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (FICR) e la Fondazione Villa Maraini, quest'ultima è stata identificata e qualificata quale Centro internazionale di riferimento della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (CR/MR) sulle droghe.

Il suddetto partenariato intende massimizzare, nel panorama internazionale, le esperienze e competenze nell'ambito delle tossicodipendenze con lo scopo di sostenere le Società Nazionali di CR/MR e promuovere un approccio umanitario al problema delle droghe.

A tal fine la Fondazione fornisce e/o promuove:

- la formazione di volontari e operatori sulle tossicodipendenze e sui programmi di riduzione del danno, avvalendosi anche degli stessi nell'ambito delle proprie attività;
- l'assistenza tecnica nella realizzazione di tali programmi;
- la ricerca e lo sviluppo scientifico sulla cura a favore dei tossicodipendenti;
- la diffusione di buone prassi;
- l'attività di advocacy e partenariati con altre organizzazioni che operano nell'ambito;
- l'identificazione e disseminazione di strumenti, modelli ed esempi di buone pratiche sia all'interno del Movimento di CR/MR che al di fuori.

La Fondazione, in ambito locale, garantisce i servizi e l'assistenza alle persone tossicodipendenti, attraverso le strutture operative, come attività strumentale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, condividendone il ruolo d'indirizzo programmatico per la realizzazione di obiettivi e priorità nell'ambito del contrasto alle droghe.

In particolare:

- garantisce la presenza di due rappresentanti dell'Associazione della Croce Rossa Italiana nel proprio Consiglio di Amministrazione;
- recepisce annualmente l'indirizzo programmatico approvato dall'Associazione della Croce Rossa Italiana;
- favorisce incontri periodici per il confronto, il coordinamento e l'aggiornamento dell'indirizzo programmatico recepito,
- concorre all'elaborazione della politica nazionale e internazionale sulle tossicodipendenze della Associazione della Croce Rossa Italiana.;
- promuove attività di *advocacy* istituzionale sulle politiche antidroga;
- supporta la formazione di volontari e operatori della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa nell'ambito delle dipendenze.

É escluso ogni scopo di lucro, cioè l'intento e la predisposizione a produrre utili ed a ripartirli in favore di persone fisiche e/o giuridiche: ogni eventuale entrata viene utilizzata per lo scopo istituzionale della Fondazione ai fini del perseguimento delle finalità previste e per sostenere i costi di funzionamento.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, alla Associazione della Croce Rossa Italiana OdV.

4) Il PATRIMONIO è costituito dalla "dotazione" ricevuta contestualmente alla costituzione per opera del Comitato Promotore, ammontante a L. 127.430.248 (centoventisettemilioni-quattrocentotrentamila duecentoquarantotto) giacenti su appositi c/c postale (come specificato nell'atto costitutivo).

Tale patrimonio potrà venire incrementato e/o alimentato anzitutto dagli interessi maturandi su detti conti; ed inoltre con eventuali oblazioni, donazioni, legati da parte di quanti condividano gli scopi della Fondazione e vogliano contribuire al loro perseguimento, allorché tali affluenze siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio.

Pertengono alla Fondazione anche ogni oblazione, donazione, emolumento o contributo che pervenga al disciolto Comitato, di cui la Fondazione stessa è giuridico successore e ideale proiezione.

Gli Organi della Fondazione cureranno l'investimento più sicuro e redditizio del patrimonio (privilegiando l'acquisto di titoli pubblici).

Esclusivamente nella fase di avvio del funzionamento della Fondazione, come primo atto di gestione, è consentito destinare una quota del patrimonio non superiore ad 1/4 a sostegno delle spese iniziali, rimanendo la restante parte definitivamente vincolata a garantire l'esistenza dell'Ente.

Il patrimonio dell'ente è finalizzato al perseguimento degli scopi sociali statuari.

5) I MEZZI, necessari al funzionamento della Fondazione, sono:

a) - ENTRATE costituite da:

- rendite del proprio patrimonio (interessi di c/c; ecc.)
- contributi, sovvenzioni, offerte erogate da terzi (soggetti pubblici o privati) per concorrere all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- proventi eventualmente derivanti da convenzioni, ricerche, studi, seminari, corsi, pubblicazioni ed ogni altra utile iniziativa della Fondazione.

b) - DIRETTO UTILIZZO dei beni strumentali (mobiliari ed immobiliari), comunque a disposizione della Fondazione.

Il godimento e l'utilizzazione degli immobili dell'Associazione della Croce Rossa Italiana siti in Roma, via Bernardino Ramazzini n. 31, sono disciplinati da apposite convenzioni e accordi.

Le modifiche e cessazioni intercorse nel tempo ai predetti accordi e convenzioni non costituiscono né costituiranno modifica del presente statuto.

c)- ATTIVITÀ PERSONALE di quanti - senza alcun vincolo ed in via del tutto volontaria e gratuita - concorrono di fatto nella realizzazione dello scopo istituzionale.

d) - PRESTAZIONI rese da soggetti terzi cui sia conferito l'incarico di prestare opere e servizi - strumentali alla Fondazione - anche a titolo oneroso, sulla base di apposite convenzioni o contratti, che, per il carattere specializzato, eccedano le capacità e possibilità operative della Fondazione.

Tali rapporti potranno all'occorrenza essere instaurati anche con persone membri di un Organo della Fondazione.

6) Gli ORGANI della Fondazione sono:

- PRESIDENTE
- DIRETTORE
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- GIUNTA ESECUTIVA

- COMITATI CONSULTIVI
- COMITATO D'ONORE
- REVISORE DEI CONTI.
- ORGANO DI CONTROLLO

La prima nomina a detti organi viene fatta - con i membri del cessato Comitato Promotore - contestualmente alla costituzione della Fondazione, come risulta circostanziatamente nell'atto costitutivo.

Le successive nomine - man mano che si renderanno libere le cariche e salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, avverranno secondo le norme formulate per ogni organo dagli articoli seguenti.

Tutte le cariche sono gratuite tranne che per l'Organo di Controllo e per il Revisore dei Conti in funzione della terzietà istituzionale del loro mandato.

La Fondazione rimane estranea alla disciplina dei rapporti interni tra i membri del Consiglio nominati dalla Associazione della Croce Rossa Italiana e la Associazione della Croce Rossa Italiana medesima.

Tutte le cariche hanno durata quadriennale rinnovabile alla scadenza ad esclusione di quella del Revisore dei Conti e dell'Organo di Controllo che hanno una durata per tre esercizi finanziari secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Si cessa dalla carica:

- per dimissioni presentate al Consiglio senza bisogno di motivazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma sesto per i membri nominati dalla Associazione della Croce Rossa Italiana;
- per decadenza deliberata dal Consiglio di Amministrazione e con la maggioranza dei 2/3 dei membri, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma settimo per i membri nominati dalla Associazione della Croce Rossa Italiana, e per scadenza del termine di durata.

7) PRESIDENTE

É nominato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi membri.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue attribuzioni:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- intrattiene i rapporti della Fondazione con le Autorità;
- sorveglia il buon andamento della Fondazione con facoltà di assumere ogni iniziativa opportuna;
- garantisce l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, ove necessario;
- presiede l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione, avvalendosi del Direttore quale suo delegato permanente;
- convoca il Consiglio di Amministrazione;
- presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può essere sfiduciato con voto unanime del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti dal presente articolo, quindi anche la rappresentanza legale nei confronti di terzi ed in giudizio, saranno conferiti al membro del Consiglio di amministrazione più anziano di età.

8) DIRETTORE

É nominato dal Consiglio di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto.

Tra i suoi compiti rientrano:

- l'indirizzo ai suoi fini dell'attività istituzionale;
- la direzione e gestione della Fondazione;
- la firma degli atti aventi rilevanza verso soggetti terzi;
- la stipula di convenzioni, accordi, contratti, transazioni, ecc.;
- la disposizione dei pagamenti;
- la convocazione della Giunta Esecutiva;
- la predisposizione del Bilancio di Esercizio con il Programma Annuale illustrante l'attività che si intende svolgere nel nuovo esercizio, del Rendiconto Annuale e presentazione per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- la presentazione al Consiglio di Amministrazione di ogni nuova iniziativa;
- lo sviluppo e promozione di ogni iniziativa di tutela della Fondazione in via d'urgenza, salvo l'obbligo di immediata segnalazione al Presidente e ratifica del Consiglio di Amministrazione tempestivamente convocato.

Il Direttore coordina inoltre personalmente le "Unità Operative" della Fondazione aventi compiti strettamente preparatori ed esecutori. Ognuna di queste Unità Operative ha un suo "Titolare", che è scelto discrezionalmente dal Direttore, anche al di fuori della Fondazione ovunque ravvisi le necessarie qualità e capacità operative, e che va a formare insieme con gli altri Titolari ed il Direttore stesso la GIUNTA ESECUTIVA.

Queste Unità Operative sono:

- SEGRETERIA DELLA FONDAZIONE, che ha il compito di supporto strumentale di tutti gli organi, per assicurarne il funzionamento ed il coordinamento.
- SEZIONE GESTIONE COMUNITÀ, che attua tutte le attività della comunità e cura i rapporti della comunità stessa con l'esterno (altre Comunità, Enti Locali, A.S.L., Organi Giudiziari, ecc.);
- SEZIONE INIZIATIVE TERAPEUTICHE, che cura l'impegno della Fondazione di promuovere la creazione di Comunità Terapeutiche, Centri di Assistenza, Case-Famiglia, Squadre di Pronto Intervento Domiciliare, Cooperative di Lavoro, ecc..;
- SEZIONE INIZIATIVE SCIENTIFICHE, che cura l'impegno della Fondazione di organizzare tirocinii, seminari, convegni, programmi di formazione ed aggiornamento, ricerche, pubblicazioni; di stabilire collegamenti con istituzioni culturali, scientifiche, accademiche; e di erogare borse di studio, premi e contributi a soggetti ed organismi operanti nel settore;
- SEZIONE PATRIMONIO E FINANZE, che cura la manutenzione del patrimonio, l'impiego delle risorse, la riscossione delle entrate, l'erogazione delle spese, la redazione dei bilanci e lo studio dell'aspetto finanziario di ogni nuova

iniziativa. Il Titolare, nell'ambito della gestione dei rapporti con istituti di credito e risparmio, agisce con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con deposito di firma, compresa la facoltà di conferire delega e incluso l'utilizzo del Servizio di Banca Multicanale (on-line);

9) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

É nominato per la prima volta dal Comitato Promotore, prima del suo scioglimento, fra i suoi membri; successivamente in caso di scadenza del mandato, decadenza, dimissioni, permanente impedimento o decesso i membri saranno nominati per "cooptazione" dal Consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto previsto per i membri nominati dal Presidente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana al successivo comma 3 nonché all'art. 6 comma 7 e art. 9 comma 7. Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro quindici giorni dalla notizia, si intende che l'abbia rifiutata: in tal caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.

Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comprensivo del Presidente, non può essere superiore a 7 membri.

Due tra i membri effettivi sono nominati in via esclusiva dal Presidente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, anche tra soggetti estranei alla Associazione, purché dotati di elevate qualità morali e professionali attinenti alle finalità istituzionali della Fondazione ovvero rappresentative degli interessi delle categorie destinatarie dell'attività socioassistenziale della Fondazione.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati.

I due membri nominati dalla Associazione della Croce Rossa Italiana, hanno potere di veto sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione laddove il loro contenuto dispositivo e sostanziale si discosti dalla linea strategica e dalle priorità della governance della Associazione della Croce Rossa Italiana. Ogni esercizio del potere di veto dovrà essere motivato e prevedere per iscritto le modifiche necessarie affinché le deliberazioni possano essere nuovamente sottoposte al voto del consiglio nella successiva adunanza.

Le dimissioni dalla carica dei membri nominati dall'Associazione della Croce Rossa Italiana devono essere preventivamente accettate dal Presidente della Associazione della Croce Rossa Italiana.

Il Presidente della Associazione della Croce Rossa Italiana può, con delibera motivata, revocare la nomina dei consiglieri da quest'ultimo nominati per gravi motivi.

Eventualmente il Consiglio può in ogni tempo decidere di aggiungere ai membri effettivi, anche membri senza voto - in numero non superiore a 3 - scegliendoli fra persone insindacabilmente ritenute rappresentative degli interessi delle categorie destinatarie dell'attività socioassistenziale della Fondazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente in "seduta ordinaria" almeno tre volte l'anno, mentre per quanto concerne in "seduta straordinaria" ogni volta che egli ne ravvisi la necessità, oppure gli sia richiesto da almeno la metà dei consiglieri effettivi, o da entrambi i membri nominati dal Presidente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

La convocazione ordinaria deve essere fatta per iscritto, con preavviso di almeno otto giorni, mentre la convocazione straordinaria con un preavviso di tre giorni e con indicazione dell'ordine del giorno.

Le adunanze sono valide solo se è presente la maggioranza dei membri effettivi, nonché il Direttore o un suo delegato speciale incaricato per la singola adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro (vidimato in Tribunale), sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione ed inviati in copia ai membri assenti.

Per ogni altro particolare funzionamento si seguono i principi generali degli organi collegiali, nonché le disposizioni dell'eventuale Regolamento.

Spettano al Consiglio:

- nomina del Direttore
- approvazione del Bilancio Preventivo [di Esercizio], del Bilancio di esercizio [Rendiconto Annuale] e del Programma Annuale (formulati dal Direttore);
- nomina dell'Organo di Controllo;
- eventuale nomina del Revisore legale dei Conti ove l'Organo di Controllo non ne abbia i requisiti;
- emanazione di eventuale Regolamento per l'organizzazione della Fondazione;
- delibera sugli affari sottoposti dal Direttore o da chiunque dei suoi Membri effettivi;
- nuove iniziative;
- investimenti delle risorse;
- convenzioni con enti pubblici o privati;
- decadenza di membri;
- sostituzione di membri cessati;
- rideterminazione del numero dei membri effettivi del Consiglio stesso;
- eventuale integrazione del Consiglio stesso con membri senza voto;
- modifiche dello Statuto e Regolamento;
- liti attive e passive;
- indirizzi generali dell'attività;
- deliberazione sulla cessazione, trasformazione, fusione o scissione della Fondazione;
- ratifica di iniziative d'urgenza adottate dal Direttore;
- incarichi e compensi di cui al presente Statuto, punto 5 lettera d).
- deliberazione, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, delle modifiche dello Statuto.

10) GIUNTA ESECUTIVA

É costituita automaticamente dai titolari delle "Unità Operative" (di cui al precedente art. 8).

Si riunisce di volta in volta con i titolari delle sole "unità" interessate alle questioni da trattare, salvo per il Titolare della Segreteria che deve essere sempre presente (di persona o attraverso suo incaricato).

È convocata dal Direttore che relaziona periodicamente il Consiglio di Amministrazione circa l'attività da essa svolta.

Coopera col Direttore nell'amministrazione attiva della Fondazione.

11) COMITATI CONSULTIVI

Con determinazione del Direttore possono essere nominati uno o più Comitati Consultivi, formati di persone esperte e disponibili, invitati ad esprimere un parere su problemi insorti in seno al Consiglio od alla Giunta.

Agli esperti può essere riconosciuto un compenso sempre esclusivamente previa deliberazione del consiglio come previsto in generale per la determinazione degli incarichi e compensi di cui al superiore punto 5 lettera d).

12) COMITATO D'ONORE

Con determinazione del Direttore può essere nominato un Comitato d'Onore, formato da un numero non determinato di persone scelte fra estranei alla Fondazione, che ritengano di poter concorrere ai fini della Fondazione stessa con attività propagandistiche e promozionali.

13) REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Revisore Legale dei Conti, ove nominato, è competente in materia di controllo contabile della gestione della Fondazione. Formula le proprie osservazioni in merito al Bilancio di Esercizio e al Conto Consuntivo predisposti dal Direttore e, nel caso di ritenuta illegittimità dei predetti, informa il Consiglio di Amministrazione.

Sottopone trimestralmente a controllo di legittimità le spese effettuate e formula a riguardo osservazioni e rilievi.

Il Revisore resta in carica per tre esercizi, può essere revocato solo per giusta causa.

La retribuzione annuale del Revisore, deve essere determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, relazionando al Consiglio di Amministrazione le eventuali illegittimità.

Il Revisore esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

14) ORGANO DI CONTROLLO

La Fondazione Villa Maraini è dotata di un Organo di Controllo che svolge le funzioni previste dalla legge. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, nel qual caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, su mandato del Consiglio ed ove questo lo ritenga opportuno, esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui sia egli stesso un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro e non sia nominato un soggetto incaricato quale Revisione Legale dei Conti.

Egli esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La retribuzione annuale dell'Organo di Controllo, deve essere determinata dal Consiglio di Amministrazione.

15) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro il 15 dicembre il Direttore deve sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Bilancio di Esercizio preventivo.

16) BILANCIO DI ESERCIZIO PREVENTIVO

La Fondazione deve operare sulla base di un Bilancio Preventivo annuale redatto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 dicembre.

Il Bilancio deve essere rigorosamente improntato al "principio del pareggio", per cui deve ripartire le "entrate" previste in modo certo fra "spese" rientranti nei fini della Fondazione stessa.

Il Bilancio deve essere accompagnato da un Programma illustrante l'attività che si intende svolgere nel nuovo esercizio.

17) BILANCIO SOCIALE

La Fondazione redige il Bilancio Sociale e provvede a pubblicarlo sul proprio sito internet nonché presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

18) BILANCIO DI ESERCIZIO [Rendiconto Annuale]

Al termine di ogni esercizio finanziario entro il 30 aprile deve essere redatto dal Direttore ed approvato dal Consiglio il Bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario con l'indicazione di quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Il Bilancio di esercizio deve essere accompagnato da una RELAZIONE illustrativa dell'attività svolta.

19) Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per le finalità della Fondazione, salvo diversa destinazione per legge o devoluzione in favore della Associazione della Croce Rossa Italiana OdV.

20) ESTINZIONE

Quando lo scopo della Fondazione dovesse esaurirsi o diventare impossibile oppure la Fondazione stessa per qualsiasi motivo non potesse più operare, il Consiglio di Amministrazione ne dichiara l'estinzione, disponendo la devoluzione del patrimonio e di eventuali avanzi di gestione in favore della Associazione della Croce Rossa Italiana OdV.

É esclusa la ripartizione a favore delle persone che ne hanno ricoperto le cariche.

21) LOGO

Il logo unitario approvato e depositato dal Consiglio la cui rappresentazione grafica si allega al presente statuto contraddistinguerà l'immagine istituzionale della Fondazione Villa Maraini ETS – Associazione della Croce Rossa Italiana OdV.

Roma, 31 marzo 2021

Firmato: Gabriele Mori - Nicola Laurora (leggesi sigillo).